



COMUNE DI POJANA MAGGIORE

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

N.ro 96 Reg. Delib.

Del 19.12.2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2012/31.12.2012 AI SENSI DELL'ART. 13 DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI IN DATA 22.01.2004 – APPROVAZIONE SCHEMA.

L'anno DUEMILAUNDICI addi DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 18,45 nella Residenza Municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

	Presenti	Assenti
CAVION Gabriele - Sindaco	X	
ANDRIOLO Maurizio - Assessore	X	
FONTANA Graziano - Assessore	X	
VERONESE Mauro - Assessore		X
GINATO Federico - Assessore	X	
MANFRIN Tiziana - Assessore		X
FAEDO Luca - Assessore	X	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale TAMMARO dott.ssa Laura, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.-

Il Sig. CAVION Gabriele, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.-

Oggetto: **CONVENZIONE CON L'UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2012/31.12.2012 AI SENSI DELL'ART. 13 DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI IN DATA 22.01.2004 – APPROVAZIONE SCHEMA.**

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che:

- l'Unione dei Comuni del Basso Vicentino, a cui il Comune di Pojana Maggiore partecipa per la gestione associata delle funzioni formalmente assegnate, ha chiesto l'utilizzo temporaneo del personale comunale per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 13 del CCNL 22.01.2004;
- per quanto concerne in particolare le risorse umane, la Giunta dell'Unione ha richiesto ai Comuni la disponibilità di personale a tempo pieno o parziale da adibire ai diversi servizi oggetto di attivazione nonché alle attività di *staff*;

VISTO l'art. 20 dello Statuto dell'Unione, ai sensi del quale la Giunta dell'Unione può richiedere ai Comuni la disponibilità di personale a tempo pieno o parziale;

VISTO l'art. 13 del Capo II del C.C.N.L. del comparto Regioni e autonomie locali in data 22.01.2004, laddove è prevista l'"utilizzo temporaneo anche parziale del personale degli enti da parte dell'Unione", essendo fra l'altro precisato che l'utilizzazione del lavoratore sia da parte dell'Ente titolare del rapporto di lavoro che da parte dell'Unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell'orario di lavoro settimanale, "non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale";

ATTESO che la Giunta dell'Unione intende perfezionare con i singoli Comuni associati gli accordi per acquisire - con la modalità del c.d. comando di cui all'art. 13 del C.C.N.L. sopra citato - la disponibilità di personale a tempo parziale, da assegnare alle Aree preposte ai diversi servizi dell'Unione;

VISTO lo schema di convenzione allegato *sub 1* alla presente, che si ritiene meritevole di approvazione in quanto conforme all'art. 13 del C.C.N.L. di cui sopra, ed inoltre adeguato a realizzare l'obiettivo di proseguire la gestione dei servizi trasferiti, senza peraltro pregiudicare - secondo lo spirito di collaborazione organizzativa che deve informare i rapporti istituzionali tra l'Unione ed i Comuni aderenti - l'esigenza di continuità delle attività amministrative tuttora gestite dai singoli Comuni: tutto ciò in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi erogati alla comunità residente nel territorio dell'Unione nonché alla diffusione di cultura, modi e strumenti omogenei fra gli apparati dei Comuni e quello dell'Unione, in linea con i principi di organizzazione amministrativa sanciti dall'art. 19 dello Statuto dell'Unione medesima;

VISTO, altresì, il quadro riepilogativo predisposto dall'Unione allegato *sub 2*, da cui si evince l'entità delle prestazioni richieste, le funzioni da espletare, la categoria e l'Amministrazione di appartenenza;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere allo scopo di assicurare la decorrenza degli effetti della convenzione in oggetto dal 1° gennaio 2012;

VISTO il parere di sola regolarità tecnica espresso *ex art.* 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

UDITO il Segretario comunale, la quale rileva che la convenzione in oggetto - riguardando l'assegnazione a tempo parziale di personale dei Comuni facenti parte dell'Unione al servizio dell'Unione medesima - non ha diretta incidenza sulla sommatoria della spesa annua del personale dei Comuni e dell'Unione, da quantificarsi in via previsionale ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al comma 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 ss.mm.(c.d. Finanziaria 2007), in base ai criteri indicati nel parere n. 130/2009 in data 15 luglio 2009 dalla Corte dei Conti - Sezione regionale del Veneto;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, per tutti i motivi sopra esposti, lo schema di convenzione, allegato *sub 1*, da stipularsi con l'Unione Comuni del Basso Vicentino per l'utilizzo di personale assegnato temporaneamente per il periodo di un anno decorrente dal 1° gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2012, che forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- 2) DI CONCORDARE – in riferimento al quadro riepilogativo predisposto dall'Unione (concernente la categoria ed il profilo professionale dei dipendenti di ciascun Comune assegnati all'Unione nonché il relativo orario parziale di utilizzo), allegato *sub 2* - che i dipendenti di questo Comune interessati dall'assegnazione sono i Sig.ri:
 - Roberto Garolla – cat. D (2 ore settimanali) – Servizi tecnici
 - Mauro Faedo – cat. C (12 ore settimanali) – Servizi tecnici
 - Maria Grazia Romio – cat. C (12 ore settimanali) – Servizi assistenza sociale
 - Lorella Saggiorato – cat. D (12 ore settimanali) – Servizi commercio e attività produttive
 - Claudio Cavion – cat. D (36 ore settimanali) – Servizi demografici – elettorali – leva militare – statistici - notifiche e pubblicazioni, tenuta del protocollo;
 - Sandra Casarin – cat. C (15 ore settimanali) – Servizi demografici – elettorali – leva militare – statistici - notifiche e pubblicazioni, tenuta del protocollo;
 - Marisa Burato – cat. B3 (36 ore settimanali) – Servizi demografici – elettorali – leva militare – statistici - notifiche e pubblicazioni, tenuta del protocollo;
- 3) DI DARE ATTO che il Segretario comunale, quale Responsabile del Personale, provvederà alla stipula della convenzione con l'Unione di Comuni;
- 4) DI INTROITARE all'apposita risorsa del redigendo bilancio preventivo 2012 il conseguente rimborso posto a carico dell'Unione dei Comuni;
- 5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 10 del C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie locali in data 1.4.1999, a titolo di informazione successiva prevista dall'art. 7 del medesimo C.C.N.L.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO
DI PERSONALE COMUNALE
DA PARTE DELL'UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO –
ANNO 2012**

Con il presente atto convenzionale in forma di..... a valere tra le parti ad ogni effetto tra:

- il Comune di, con sede presso il Municipio in - CF....., rappresentato dal Responsabile del Servizio Personale..... domiciliato per la sua carica presso la sede, e

- l'Unione Comuni del Basso Vicentino", con sede presso il Municipio di Orgiano (VI), via Roma n. 9 - CF....., rappresentata dal Responsabile del Servizio Personale domiciliato per la sua carica presso la sede,

di seguito individuate per brevità anche come "amministrazioni" e "parti";

premessi:

- che l'art. 13 del C.C.N.L. Regioni - Enti locali del 22.01.2004 prevede che le Unioni di Comuni possono utilizzare temporaneamente personale messo a disposizione dagli Enti aderenti, a tempo pieno o a tempo parziale, precisando che "gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all'unione ... sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'unione", e che "per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall'unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall'unione";

- che ai sensi del sopra citato art. 13 "l'unione costituisce proprie risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina, rispettivamente, degli artt. 14 e 15 del CCNL dell'1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 31 e 32 del presente contratto", ed in particolare stanziare tali risorse finanziarie "relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti aderenti, mediante un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio e con esclusione delle progressioni orizzontali) dagli stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e alla durata temporale della stessa assegnazione; l'entità delle risorse viene periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nell'ente di provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali";

- che, infine, il medesimo art. 13 stabilisce che "le unioni di comuni possono individuare le posizioni organizzative e conferire i relativi incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999; al personale incaricato di una posizione organizzativa dell'unione la retribuzione di posizione e di risultato è correlata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata della prestazione lavorativa; il relativo valore si cumula con quello eventualmente percepito ad analogo titolo presso l'ente di provenienza, ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; l'importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su base annua per tredici mensilità, può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00; la complessiva retribuzione di risultato, connessa ai predetti incarichi, può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della complessiva retribuzione di posizione attribuita. Per il finanziamento delle eventuali posizioni organizzative delle unioni prive di personale con qualifica dirigenziale trova applicazione la disciplina dell'art. 11 del CCNL del 31.3.1999";

- che le due Amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte dell'Unione di Comuni, della prestazione lavorativa di un dipendente in forza al Comune di _____, in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi erogati alla comunità residente nel territorio dell'Unione nonché alla diffusione di cultura, modi e strumenti omogenei fra gli apparati dei Comuni e quello dell'Unione, in linea con i principi di organizzazione amministrativa sanciti dall'art. 19 dello Statuto dell'Unione medesima; tutto ciò premesso e considerato, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione di personale del Comune di _____ assegnato all'Unione di Comuni del Basso Vicentino per periodi predeterminati e per tutto o parte del tempo di lavoro d'obbligo.

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti e a conseguire una economica gestione delle risorse.

Art. 2 - Individuazione del personale assegnato

1. Il Comune di _____ individua come segue il personale assegnato temporaneamente all'Unione, chiamato ad operare sulla base delle indicazioni di quest'ultima:
 - Sig. _____ cat. _____;
 - Sig. _____ cat. _____.

Art. 3 - Tempo di lavoro in assegnazione

1. Per il personale individuato ai sensi del precedente articolo 2 sono definiti il seguente tempo di lavoro in assegnazione presso l'Unione ed il seguente periodo di assegnazione all'Unione. Eventuali modifiche saranno concordate fra le due rispettive Giunte.
 - o Sig. _____ n. _____ ore settimanali;
 - o Sig. _____ n. _____ ore settimanali.
2. L'Unione può organizzare il personale assegnato nell'ambito del tempo di lavoro come sopra definito, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative.
3. Al personale assegnato si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego nell'amministrazione.

Art. 4 - Gestione del personale assegnato

1. Il Comune di _____ assente all'utilizzo del personale assegnato sulla base del tempo di lavoro sopra definito, in quanto lo stesso contempera le proprie esigenze con quelle rappresentate dall'Unione.
2. L'Unione provvede alla gestione del personale del Comune di _____ assegnato presso i propri uffici, impegnandosi ad utilizzarlo nell'ambito di servizi afferenti alla specifica professionalità posseduta e con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro straordinario.
3. Il rapporto di lavoro del personale assegnato, ivi compresa la disciplina delle progressioni verticali e delle progressioni economiche orizzontali, è gestito dal Comune di _____ titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Unione.
4. La gestione delle assenze è effettuata dal Comune di _____, che si impegna a comunicare tempestivamente all'Unione le assenze per malattia e per cause analoghe e si impegna, altresì, a concordare preventivamente con i competenti organi dell'Unione l'assegnazione di ferie e permessi.
5. Il personale assegnato può essere anche incaricato della responsabilità di una posizione organizzativa nell'Unione; il relativo importo annuale comprensivo della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, entro i limiti di cui al comma 6 dell'art. 13, C.C.N.L. 22.01.2004, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso il Comune di _____, che subisce un corrispondente riproporzionamento.

Art. 5 - Durata, revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di 1 (uno) anno decorrente dal 1° Gennaio 2012.
2. Le amministrazioni procedono alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della sua scadenza al fine di valutarne:
 - il possibile rinnovo ai medesimi patti e per la stessa durata;
 - una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti delle amministrazioni stesse.
2. La presente convenzione può essere prorogata per un periodo massimo di sei mesi, al fine di consentire alle amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

Art. 6 - Oneri finanziari

1. Le spese per il trattamento economico da corrispondere al personale assegnato, compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, verranno ripartite tra le amministrazioni in rapporto al numero di ore di servizio rese a favore di ciascuno dei due enti convenzionati, salvo le spese per il lavoro straordinario, gli altri emolumenti accessori ed il rimborso spese di trasferta di interesse di un solo Ente, che le assumerà in forma specifica e separata.
2. Per l'accesso all'Unione al personale assegnato spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del prezzo della benzina per ogni km. di percorrenza, ad esclusivo carico dell'Unione.

3. Tenuto conto che il personale assegnato è dipendente del Comune di _____, sarà quest'ultimo ad erogare al dipendente il trattamento economico fondamentale nonché l'eventuale retribuzione di posizione, e chiederà all'Unione il rimborso della quota di sua competenza ogni tre mesi.
4. Ciascuno dei due Enti adotterà i provvedimenti per la corresponsione ai dipendenti degli emolumenti economici accessori. Ulteriori intese in proposito potranno essere definite fra le amministrazioni dopo che l'Unione avrà perfezionato con le rappresentanze sindacali apposito accordo collettivo decentrato sull'utilizzo delle risorse economiche di cui all'art. 13, C.C.N.L. 22.01.2004.

Art. 7 – Modifiche della convenzione

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro in assegnazione e alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi del Comune di _____ e dell'Unione.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4.

Art. 8 - Inadempimenti - risoluzione della convenzione - controversie

1. Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti, per quanto possibile:
 - gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale assegnato;
 - gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente convenzione.
2. La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:
 - quando l'Unione utilizzi il personale assegnato contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute;
 - quando il Comune di _____ contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al personale individuato per l'assegnazione di operare effettivamente presso l'Unione;
 - quando l'Unione non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
 - quando una delle amministrazioni reiteri per lungo/rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.
3. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili con accordi bonari, sono demandate per la loro definizione alla Giunta dell'Unione.

Art. 9 - Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.
2. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico degli Enti sopra costituiti in parti uguali.
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Data..... Per il Comune di _____.....
 Per l'Unione di Comuni del Basso Vicentino.....

Area	Funzione e attribuzioni	<i>Risorse umane assegnate all'Unione</i>			
		<i>Profilo professionale</i>	<i>Cat.</i>	<i>Dipendente /Orario</i>	
II	Affari generali – SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE – ASSISTENZA DOMICILIARE – PER L'INFANZIA E I MINORI – ALTRI SERVIZI NEL SETTORE SOCIALE – ASSISTENZA SCOLASTICA	1 istruttore direttivo	D	Orgiano	18 ore con incarico di P.O.
		1 istruttore amministrativo	C	Orgiano	21 ore
		1 istruttore amministrativo	C	Pojana Maggiore	12 ore
		1 istruttore direttivo	D	Alonte	4 ore
IV	Area Tecnica - SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO – S.I.T. - GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE – SEGNALETICA, VERDE PUBBLICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1 istruttore direttivo	D	Pojana Maggiore	2 ore
		1 istruttore tecnico	C	Pojana Maggiore	12 ore
		1 istruttore tecnico	C	Asigliano Veneto	12 ore

V	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO, ALL'INDUSTRIA, ALL'ARTIGIANATO, ALL'AGRICOLTURA	1 istruttore direttivo	D	Pojana Maggiore	12 ore con incarico di P.O.
		1 istruttore amministrativo	C	Orgiano	8 ore
		1 collaboratore amministrativo	B	Alonte	4 ore
VI	SERVIZI DEMOGRAFICI – ELETTORALI – LEVA MILITARE – STATISTICI”, “NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI, TENUTA DEL PROTOCOLLO	1 istruttore direttivo	D	Pojana Maggiore	36 ore con incarico di P.O.
		1 collaboratore amministrativo	B3	Pojana Maggiore	36 ore
		1 istruttore amministrativo	C	Pojana Maggiore	15 ore
		1 istruttore amministrativo	C	Orgiano	36 ore
		1 istruttore amministrativo	C (B6 econ.)	Orgiano	22 ore
		1 istruttore amministrativo	C	Orgiano	7 ore
		1 istruttore amministrativo	C	Asigliano Veneto	24 ore
		1 istruttore amministrativo	C	Alonte	24 ore
		1 collaboratore amministrativo	B	Alonte	18 ore



COMUNE DI POJANA MAGGIORE

36026 - PROVINCIA DI VICENZA

PARERI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. 18/08/2000 n° 267 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:

CONVENZIONE CON L'UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2012/31.12.2012 AI SENSI DELL'ART. 13 DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI IN DATA 22.01.2004 – APPROVAZIONE SCHEMA

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA: Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria Tecnica sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla sola regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio

f.to Laura Tammaro

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE: Si attesta l'effettivo svolgimento dell'Istruttoria Contabile sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla sola regolarità contabile parere **FAVOREVOLE**

Il Ragioniere Comunale

NON DOVUTO

POJANA MAGGIORE, 19.12.2011

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to CAVION Gabriele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TAMMARO dott.ssa Laura

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 124 e 125 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari e pubblicato il giorno 16.01.2012 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Lì 16.01.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TAMMARO dott.ssa Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAMMARO dott.ssa Laura

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.-

Lì 16.01.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAMMARO dott.ssa Laura